

Pubblicato il 09/02/2017

N. 00644/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 00256/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2017, proposto da:

in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico De Stefano Donzelli, Biagio  
Riccio, Danilo Griffò, con domicilio eletto presso lo studio Dgdf Legal  
Studio Associato in Roma, via Golametto N. 4;

*contro*

Agcm Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, in  
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in  
Roma, via dei Portoghesi; non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa  
dagli

con domicilio eletto presso lo studio

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

oppure, in subordine, previa concessione dell'ordinanza collegiale di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a.,

- del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Autorità") n. 71533 del 26 ottobre 2016 e notificato a mezzo pec il successivo 11 novembre 2016;

- di ogni altro atto propedeutico, consequenziale e/o comunque connesso all'atto impugnato;

nonché

- se e per quanto occorrer possa, della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie ("CRI"), resa dall'AGCM in data 4 agosto 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le complesse questioni dedotte necessitano di una più accurata disamina propria della fase di merito;

Valutato tuttavia il rilevante importo della sanzione comminata, anche alla luce delle dedotte censure in merito alla metodologia di calcolo dell'importo base della sanzione con riferimento al fatturato generato nel mercato rilevante, per la possibile negativa incidenza sul bilancio della società, per come evidenziata da parte della ricorrente;

Ritenuto che l'istanza cautelare possa pertanto, *medio tempore*, essere accolta solo in parte in relazione al profilo da ultimo indicato, limitatamente alla metà della sanzione pecuniaria comminata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare incidentale proposta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato per un importo pari alla metà della sanzione comminata dalla resistente Autorità.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 dicembre 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Rosa Perna**

**IL SEGRETARIO**